

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3027

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2004

—————

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente,
e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in
ambito ambientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela dell'ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.

A tal riguardo va detto che le normative in materia ambientale varate durante i precedenti anni hanno determinato un quadro interpretativo e applicativo non sempre omogeneo, nonché di difficile coordinamento. Il nostro ordinamento giuridico ha finora infatti rinunciato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia. Mi riferisco al fatto che a livello sanzionatorio, oltre a sanzioni amministrative, non siano previste fattispecie di delitto, minimizzando così i reati contro l'ambiente come reati contravvenzionali. L'effetto deterrente e contrastante delle violazioni risulta quindi di scarsa efficacia.

Un siffatto scenario normativo appare ormai anacronistico ed inadeguato, in maniera particolare tenendo conto che organizzazioni criminali di largo raggio e struttura sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quelli che purtroppo possono tristemente essere definiti come *business* dell'ambiente, inerente soprattutto al traffico dei rifiuti, alla speculazione edilizia e alla gestione delle attività di recupero ambientale.

Da ciò nasce la necessità di un adeguamento normativo che, preso atto di quanto suddetto, sia capace di fornire alla polizia giudiziaria più accurati strumenti investigativi, ed alla magistratura regimi sanzionatori più idonei, proporzionati alla gravità delle violazioni compiute. Occorre partire dal presupposto che la fenomenologia criminale concernente l'ambiente non si esplicita in mere infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un

disegno criminoso a largo raggio. Bisogna inoltre rilevare che le violazioni o gli illeciti nell'ambito del traffico dei rifiuti, durante l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento, sono connessi a frodi fiscali e, di conseguenza, dall'accertamento delle violazioni nel settore si giungerebbe anche all'accertamento di tali frodi fiscali.

Queste sono le premesse e le considerazioni dalle quali prende avvio il presente disegno di legge, che ha come obiettivo quello di incentivare la codificazione della materia sotto un profilo penalistico, introducendo nel codice di diritto penale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente.

Le ipotesi delittuose qui proposte sono caratterizzate dal fatto di sanzionare l'esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena nel caso della verifica del danno allo stesso.

Procedendo adesso ad un'analisi dell'articolo, va detto innanzitutto che esso consta di una prima disposizione, che introduce sei articoli nell'istituito titolo VI-*bis* del codice penale.

Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-*bis*), che costituisce la prima importante novità.

Una tale definizione manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrina ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.

È stato poi definito (articolo 452-*ter*) il concetto di alterazione dello stato dell'am-

biente, con specificazione del significato della gravità prevista dalla proposta in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti, nonché una precisa definizione d'alterazione.

Gli articoli 452-*quater*, 452-*quinquies*, e 452-*sexies* prevedono, rispettivamente, i traffici contro l'ambiente, l'associazione per delinquere contro l'ambiente e il concetto di ecomafia, ovvero di associazione di tipo mafioso per delinquere contro l'ambiente. Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, giacché non poteva un'associazione per delinquere essere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.

Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi).

A tal riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella presente proposta, l'ar-

ticolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis*, inserisce (comma 1) al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-*sexies*.

Sempre nell'articolo 2 del presente disegno di legge è stato poi introdotto (articolo 316-*bis* del codice di procedura penale) il sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 2, infine, prevede l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare in tali sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis)

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il Titolo VI, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - *(Definizione di ambiente)* - Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché il complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - *(Alterazione dello stato dell'ambiente)* - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.

La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta, o per la salute pubblica.

La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Art. 452-*quater*. - (*Traffici contro l'ambiente*) - Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all'importazione o all'esportazione delle sostanze di cui al primo comma.

Art. 452-*quinquies*. - (*Associazione per delinquere contro l'ambiente*) - Chiunque faccia parte di un'associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.

Art. 452-*sexies*. - (*Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l'ambiente*) - Se l'associazione di cui all'articolo 452-*quinquies* è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis*, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.

Art. 452-*septies*. - (*Pene accessorie*) - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies* e 452-*sexies* comporta:

- 1) la interdizione definitiva dai pubblici uffici;
- 2) la interdizione definitiva dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna».

Art. 2.

(*Norme processuali*)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-*bis*», sono inserite le seguenti: «, 452-*sexies*».

2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*. - (*Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali*) -
1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Al comma 1 dell'articolo 5 delle Norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies* e 452-*sexies* del codice».

4. Alla lettera *l*-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-*bis*», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delitto di cui all'articolo 452-*sexies* del codice penale».

